



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL CAPO DEL II REPARTO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 1050, comma 3 del predetto decreto legislativo n. 66/2010, per effetto del quale occorre formare, al 31 dicembre di ciascun anno, l’aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore del personale del ruolo Marescialli;
- VISTI** i ruoli dei Marescialli in servizio permanente dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale 11 dicembre 2014, con il quale, tra l’altro, al Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare è stata attribuita la competenza all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa relativi allo stato giuridico e all’avanzamento del personale militare,

DECRETA

Art. 1

Alla data del 31 dicembre 2014 è formata l’aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli Marescialli in servizio permanente dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.

In detta aliquota sarà compreso il sottototale personale:

a) **Marescialli Capi e gradi corrispondenti:**

- con anzianità di grado riferita all’anno 2006 che, alla data del 31 dicembre 2014, abbia maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (8 anni) per la valutazione a scelta al grado di Primo Maresciallo, così come disposto dall’articolo 1278, comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010;
- collocatosi in posizione non utile per beneficiare delle promozioni attribuite per l’anno 2014;

b) **Marescialli Ordinari e gradi corrispondenti:**

- con anzianità di grado riferita all'anno 2007 che, alla data del 31 dicembre 2014, abbia maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (7 anni) per la valutazione ad anzianità al grado di Maresciallo Capo e gradi corrispondenti, così come disposto dall'articolo 1278, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 66/2010;

c) **Marescialli e gradi corrispondenti:**

- con anzianità di grado riferita all'anno 2012 che, alla data del 31 dicembre 2014, abbia maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (2 anni) per la valutazione ad anzianità al grado di Maresciallo Ordinario e gradi corrispondenti, così come disposto dall'articolo 1278, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 66/2010.

Art. 2

In detta aliquota sarà, inoltre, compreso il sottonotato personale:

- già valutato per il Q.A. 2013, giudicato non idoneo per la prima volta, ovvero, già non idoneo all'avanzamento per i QQ.AA. 2009 e 2010;
- escluso da precedenti aliquote in quanto sprovvisto del requisito previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 1274, 1275, 1279, 1280 e 1281 del decreto legislativo n. 66/2010, il quale, alla data del 31 dicembre 2014, abbia maturato il predetto requisito;
- escluso da precedenti aliquote, per il quale, alla data del 31 dicembre 2014, siano cessate le cause impeditive di cui all'articolo 1051, comma 2 del decreto legislativo n. 66/2010;
- sospeso dalle valutazioni o cancellato dai quadri di avanzamento precedenti, ai sensi dell'articolo 1051, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010, per il quale, alla data del 31 dicembre 2014, siano cessate le cause impeditive previste dal comma 2 del citato articolo 1051.

Art. 3

Sarà escluso dall'aliquota del 31 dicembre 2014, il personale che alla detta data:

- sia sprovvisto del requisito previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 1274, 1275, 1279, 1280 e 1281 del decreto legislativo n. 66/2010;
- venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1051, comma 2 del decreto legislativo n. 66/2010;
- sia stato collocato in aspettativa per il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 930 del decreto legislativo n. 66/2010 e del decreto ministeriale 18 aprile 2002.

Roma, 30 DIC, 2014

Dirig. dott. Andrea FANNINI

